

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA PER IL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

Premessa.

Il progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell'anno 2014 la "sessione comunitaria" prevista dall'articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2014 dell'Assemblea legislativa (oggetto n. 5486 del 7 maggio 2014 recante appunto "Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea"). Detta risoluzione conteneva, alla lettera v), l'invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento da parte dello Stato (con il decreto legislativo n. 46 del 2014) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 2004/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 38 del 2014) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Va infine sottolineato che il progetto di legge comunitaria regionale per il 2015 si collega – nell'ambito della sessione comunitaria 2015 – al progetto di legge di riforma concernente la tutela dei sinti e dei rom (nel quadro della normativa dell'Unione europea) e con un progetto di legge di carattere meramente tecnico di razionalizzazione legislativa per l'abrogazione e la correzione di norme legislative superate (modello REFIT della UE utilizzato ora anche nella Regione Emilia-Romagna).

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

TITOLO V- Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

Sezione I- Norme in materia edilizia

Sezione II- Ulteriori disposizioni (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico; modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012; modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995; modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015)

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell'ottica del progressivo adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Il titolo II del progetto di legge comunitaria, riguarda l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale 21 del 2004, alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e al d.lgs. n 46 del 2014 che ne costituisce recepimento nazionale. L'insieme delle norme previste comportano unicamente modifiche di carattere regolamentare/procedurale, senza ricadute di carattere finanziario sul bilancio regionale. Infatti già la normativa nazionale prevede che le spese per le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure di autorizzazione integrata ambientale sono a carico del gestore e per tali spese trova applicazione quanto stabilito all'art. 33 del d.lgs. 152/06; tutto ciò è stabilito all'art. 20 del progetto di legge comunitaria che sostituisce l'art. 19 della L.R. 21/04.

L'articolo 2 e l'articolo 3 del progetto di testo normativo provvedono ad aggiornare i riferimenti alle rinnovate norme europee (direttiva 2010/75/UE) e nazionali (d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014),e il riferimento all'ambito di applicazione dell'AIA e alle pertinenti definizioni stabilite nel d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, sostituendo gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 21 del 2004.

Non comportano quindi oneri finanziari.

L'articolo 4 del progetto di legge sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di aggiornare l'individuazione dell'autorità competente per lo svolgimento dell'AIA alle recenti modifiche istituzionali ed in particolare per assegnare tale funzione alla Città metropolitana di Bologna, oltre che per confermarla in capo alle province, nelle more del riordino istituzionale che la Regione sta predisponendo (in recepimento della "Legge Delrio").

Inoltre con l'articolo 3 viene regolamentato il caso in cui una installazione interessi i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente una assunzione dell'AIA d'intesa tra le autorità stesse nonché il caso in cui gli impatti

ambientali interessino i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente l'obbligo di informare ed acquisire i pareri degli enti interessati. Le modifiche inserite nel progetto di legge sono quindi di tipo normativo/regolamentare e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 del progetto di legge sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere (comma 2) l'istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e di ARPA, nonché di assicurare la partecipazione al coordinamento nazionale e lo scambio di informazioni con il Ministero. Introduce inoltre il concetto di semplificazione come finalità dell'attività di emanazione di direttive regionali.

Tali disposizioni non producono ulteriori oneri in quanto si tratta di norme di tipo regolativo, senza implicazioni finanziarie.

L'articolo 6 e l'articolo 7 del progetto di legge sostituiscono rispettivamente l'articolo 5 e l'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare la definizione delle condizioni dell'AIA e il rilascio dell'AIA ai principi e alle norme del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. È, inoltre, stabilito che le attività istruttorie e le AIA relative ad installazioni principali e alle connesse attività accessorie, condotte da diversi gestori, devono essere effettuate in modo unitario e coordinato. Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 del progetto di legge sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di assicurare che la domanda di AIA venga presentata nel rispetto di quanto previsto dal rinnovato articolo 29-ter del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014 e che venga svolta la verifica di completezza della domanda di AIA prevista dal medesimo articolo 29-ter. Viene inoltre previsto che la domanda sia presentata secondo le indicazioni Giunta regionale, relative anche all'utilizzo di modalità telematiche per la presentazione della domanda.

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 del progetto di legge sostituisce l'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di precisare che la pubblicizzazione sul BURERT viene effettuata dallo Sportello unico per le attività produttive e che tutti gli atti inerenti il procedimento sono trasmessi e resi pubblici per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. In proposito si tenga conto che la Giunta ha già provveduto ad attivare il "Portale AIA", spazio internet connesso con gli strumenti informatici degli Sportelli unici per le attività produttive.

Non si prevedono quindi che da questa modifica derivino maggiori oneri finanziari.

L'articolo 10 del progetto di legge sostituisce, confermando le scelte in esso contenute, l'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, al fine di precisare modalità e

termini della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, e della comunicazione delle eventuali osservazioni pervenute al gestore dell'impianto (che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni).

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 del progetto di legge sostituisce l'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare il rilascio dell'AIA alle disposizioni contenute nell'art. 29-quater del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, confermando la previsione di invio della bozza di AIA al gestore che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

L'articolo 12 del progetto di legge sostituisce l'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rinnovo ed il riesame a quanto previsto in materia esclusivamente di riesame dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono nuovi oneri finanziari.

L'articolo 13 del progetto di legge sostituisce l'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rispetto delle condizioni dell'AIA alle rinnovate disposizioni dell'articolo 29-decies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. In particolare viene previsto che la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e approva, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle Autorità competenti, un piano delle attività ispettive.

Inoltre è introdotta la disposizione che la Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli al fine di definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle AIA.

Dall'attuazione delle modifiche introdotte non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono previste con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare gli adempimenti connessi al piano delle attività ispettive costituiscono una previsione introdotta dal d.lgs. 46/2014.

L'articolo 14 del progetto di legge introduce l'articolo 12-bis nella legge regionale n. 21 del 2004 al fine di recepire quanto previsto in materia di incidenti e imprevisti dall'articolo 29-undecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

L'articolo 15 del progetto di legge sostituisce l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere i poteri di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, oltre a quelli previsti dall'articolo 30 della LR n. 6 del 2004.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

L'articolo 16 del progetto di legge modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere le sanzioni definite dall'articolo 29-quattordices del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo regolamentare che non introducono oneri finanziari.

L'articolo 17 del progetto di legge abroga l'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 in quanto l'inventario delle principali emissioni e loro fonti è riservato allo Stato dal d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Dall'abrogazione di tale articolo non derivano oneri finanziari per la Regione.

L'articolo 18 del progetto di legge sostituisce l'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere lo scambio di informazioni tra livelli istituzionali (Regione e Stato) secondo le modalità stabilite dagli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio regionale dell'attuazione della legge 21, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le disposizioni previste non comportano oneri finanziari.

L'articolo 19 del progetto di legge sostituisce l'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere che, nel caso di effetti ambientali transfrontalieri, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

L'articolo 20 del progetto di legge sostituisce l'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di stabilire che le spese istruttorie e di controllo sono a carico del gestore e che per esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Tale articolo fa riferimento a quanto previsto dalla norma nazionale e non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 del progetto di legge sostituisce l'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 per eliminare la vecchia disciplina transitoria, non più attuale, e aggiornare il rinvio alla normativa regionale sul bollettino ufficiale.

Tali aggiornamenti non comportano incrementi di oneri finanziari a carico della Regione rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

L'articolo 22 reca l'unico articolo non novellistico del progetto di legge, al fine di stabilire che trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014., nonché di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014. Viene inoltre stabilito che le AIA delle attività accessorie, condotte da diverso gestore, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'AIA relativa all'attività principale.

Le disposizioni non introducono oneri finanziari per la Regione.

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Con l'articolo 23 la Regione intende dare attuazione alla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha recepito la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e la Direttiva di esecuzione 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Il citato Decreto legislativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/24/UE, sancisce il diritto e la libertà dei pazienti di fruire in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza delle stesse prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe offerto al paziente nel proprio Paese, in base ai LEA nazionali, ad eccezione di alcuni servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata, dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Il Decreto legislativo ha inteso preservare la competenza e la responsabilità dei singoli Stati membri in ordine alla organizzazione e alla erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso la previsione dell'autorizzazione preventiva in specifici casi elencati all'articolo 9, comma 2 del decreto medesimo e ha previsto che i pazienti che intendano ricevere cure programmate in un altro Stato membro UE debbano anticipare i costi delle prestazioni sanitarie. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva, il Decreto legislativo ha previsto infine la costituzione del Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute, volto ad rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sia dei pazienti assicurati dal Servizio sanitario di un altro Stato dell'UE, anche se residenti in Italia.

Nell'ambito del riportato quadro normativo e nel rispetto delle proprie competenze, la Regione per facilitare l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, deve prevedere apposite linee guida, in applicazione delle linee guida nazionali,

di cui al comma 3 dell'art. 19 del decreto medesimo, al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio regionale.

Le predette linee guida sono volte a definire le condizioni e le regole per le procedure di autorizzazione e di verifica, i termini e le condizioni di rimborso dei costi, in modo da garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale. Potranno individuare ulteriori prestazioni da assoggettare ad autorizzazione preventiva. Dovranno altresì garantire il coordinamento del quadro normativo di riferimento, chiarendo la differenza tra i diversi regimi.

Le predette linee guida devono altresì individuare i centri autorizzatori di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione delle singole aziende, per la valutazione clinica e la verifica amministrativa delle domande di autorizzazione all'accesso delle prestazioni e per le domande di verifica.

Le Regioni devono infine, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del recente patto per la salute istituire, allocare e definire i compiti e le modalità organizzative del Punto di contatto regionale e le sue modalità di raccordo con i referenti aziendali competenti per materia, nonché disciplinarne le modalità di raccordo con il Punto di contatto nazionale. Le disposizioni di cui all'articolo 23 sono dirette a definire condizioni e regole procedurali in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione del percorso di accesso e alle modalità di rimborso dei costi.

Trattandosi di linee di indirizzo incentrate sulle procedure amministrative, volte a garantire tempestività di risposta e uniformità di applicazione della normativa sul territorio regionale, la predisposizione, da parte della Regione, avrà luogo con le risorse umane e strumentali già a disposizione, attraverso apposito gruppo di lavoro già istituito con determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali n. 19047 del 23/12/2014.

Anche per quanto concerne l'identificazione dei Centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure per questa particolare tipologia di assistenza sanitaria, non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, dato che l'orientamento è quello di utilizzare i Centri di riferimento già esistenti presso le strutture aziendali per quanto concerne le autorizzazioni sull'alta specialità.

Quanto agli aspetti connessi all'istituzione del Punto di contatto regionale, la Regione si impegna a garantire i servizi e i necessari raccordi sul piano organizzativo ad invarianza di oneri complessivi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del Patto per la Salute 2014-2016. Tale attività assume una particolare valenza strategica, in termini di attrattività dei pazienti e quindi di incremento dei flussi in entrata, essendo volta a promuovere l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio regionale.

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha reso necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari".

Questa disegnava un quadro normativo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali abbastanza simile a quello delineato dalla normativa europea per alcuni settori specifici.

La nuova organizzazione comune di mercato ha - in gran parte - confermato la precedente disciplina, prevedendo la sua applicazione in tutti i settori produttivi, sia pure salvaguardando alcune peculiarità.

Da ciò consegue che, oggi, tutte le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e tutte le organizzazioni interprofessionali rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, anche quelle che - fino al Regolamento (UE) 1308/2013 - erano regolate dalla legge regionale.

Tuttavia, in continuità con la precedente programmazione, ha mantenuto alcune differenze, soprattutto per ciò che concerne le risorse economiche specificatamente destinate al solo settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Nonostante i risultati positivi raggiunti in questi anni in tema di aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli risulta ancora indispensabile uno strumento legislativo specifico, che pur collocandosi nel quadro delineato dalla normativa europea, consenta di salvaguardare le peculiarità del contesto economico regionale ed accompagnare il processo di sviluppo ancora in corso, confermando ancora la possibilità di aiuti economici per quei settori, a cui il regolamento (UE) 1308/2013 nulla destina.

Su questo versante si è, perciò, previsto un adeguamento alla nuova normativa sugli aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 702/2014 (c.d. regolamento d'esenzione), Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o Regolamento (UE) n. 651/2014 - prevedendo, peraltro, l'applicazione del regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica, con benefiche conseguenze dal punto di vista dello snellimento delle procedure.

Le modifiche proposte con il Titolo IV del presente progetto di legge sono volte, quindi, ad adeguare la legge regionale alle disposizioni europee ed ad eliminare quelle non più necessarie, allorquando i rapporti giuridici trovano compiuta disciplina nella medesima normativa europea.

Molte delle modifiche sono, per questo, solo formali, ma consentono sia di rendere più semplice il testo della legge regionale sia di evitare dubbi interpretativi nell'ipotesi in cui le previsioni - a livello regionale - non siano perfettamente coincidenti con quelle europee.

L'articolo 24 reca le modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2000, che enuncia le finalità della legge, nonché l'ambito di applicazione della medesima identificando, quali

destinatari della disciplina, le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali di tutti i settori produttivi, con eccezione delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. Tale esclusione è giustificata dalla diversa disciplina dei relativi settori, mentre la previsione - fra i soggetti destinatari – anche delle associazioni di organizzazioni di produttori costituisce un adeguamento al regolamento. L'ampliamento dei soggetti destinatari è solo apparente e costituisce necessario adeguamento al Regolamento (UE) n. 1308/2013, che equipara le associazioni di organizzazione di produttori alle organizzazioni di produttori. Tuttavia tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo normativo.

L'articolo 25 comporta una modifica volta ad inserire all'articolo 2 le Associazioni di organizzazioni di produttori. Per tale modifica valgono le considerazioni già formulate in relazione all'articolo 24.

Per le stesse ragioni essa non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 26 ridefinisce, sostituendo l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2000, le Organizzazioni di Produttori e prevede anche le Associazioni di organizzazioni di produttori, fissandone i necessari requisiti per il riconoscimento.

Si tratta di una riscrittura completa del testo per consentire di eliminare le duplicazioni normative ed adeguare le disposizioni che consentano di garantire le specificità regionali. Previsto come facoltà dalla normativa europea, è confermato l'obbligo di commercializzazione dei prodotti dei propri soci, già previsto anche dalla normativa nazionale.

E' stata, invece, innalzata al 50% la percentuale di deroga dall'obbligo di commercializzazione, in considerazione delle ipotesi di modifica in corso della normativa nazionale. Tale modifica si è resa necessaria in relazione al fatto che spesso le organizzazioni di produttori assumono una dimensione interregionale ed è evidente che mantenere un limite alla deroga più basso nel solo territorio regionale comporta notevoli difficoltà di ordine applicativo.

Le modifiche all'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo, in quanto trattasi di disposizioni a carattere prettamente regolativo, senza alcuna implicazione finanziaria.

L'articolo 27 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000, ma nella sostanza conferma l'impostazione del precedente testo normativo.

Infatti, l'articolo 4 della citata legge regionale – nel testo attualmente vigente e che s'intende modificare - prevede la concessione di contributi alle organizzazioni di produttori, distinguendoli in due tipologie:

1. contributi per la costituzione e il funzionamento delle organizzazioni di produttori, comprendenti i costi per ottenere la disponibilità della sede, i costi di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche, i costi del personale, le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

2. contributi per le attività definite come “ampliamento significato”, comprendenti le spese concesse per attività connesse all'assistenza tecnico-economica, all'assistenza giuridica e commerciale, all'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione, alla creazione di marchi e all'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

Per effetto delle modifiche all'articolo 1 gli aiuti sono concessi a tutte le organizzazioni di produttori e alle relative associazioni, con eccezione di quelle del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive tavola, in quanto già beneficiano di risorse europee specificamente destinate.

Le modifiche rispondono esclusivamente all'esigenza di adeguarsi alla nuova disciplina sugli aiuti di Stato. Esso chiarisce ciò che già avviene nella pratica: il regime di aiuto e quindi le previsioni dell'articolo 4 - per poter essere applicati - devono trovare necessariamente “copertura” nella normativa europea sugli aiuti di Stato.

La nuova formulazione risponde all'esigenza di rendere più semplice l'articolo e di non riprodurre nella legge regionale i pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

Le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 – contenute nell'articolo 28 del progetto di legge - confermano la precedente disciplina delle Organizzazioni Interprofessionali, quali strumenti per lo sviluppo di relazioni di filiera finalizzate a politiche di mercato e relazioni più eque fra i diversi soggetti, che operano nel campo della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'eliminazione dei divieti contenuti nel vecchio comma 3 dell'articolo 5 è solo apparente, in quanto essi trovano conferma nel Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nella nuova formulazione trova disciplina anche il concetto di circoscrizione economica, già contenuto nell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2000, di cui è prevista l'abrogazione.

Tale concetto è stato adeguato alla previsione dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, chiarendo che la circoscrizione economica serve sia a determinare l'ambito territoriale in cui opera l'organizzazione interprofessionale e in cui possono essere applicate le regole - approvate dall'organizzazione interprofessionale - nel caso in cui siano estese a tutti gli operatori della circoscrizione, sia per verificare la relativa rappresentatività.

Le disposizioni in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di norme a carattere regolativo senza implicazioni finanziarie.

L' articolo 29, modificando l'articolo 7 della legge regionale 24/2000, conferma la possibilità di concedere i contributi già previsti - dalla vecchia formulazione - alle organizzazioni interprofessionali.

Il vecchio articolo 7 prevedeva la concessione di contributi per attività di ricerche e osservatori di mercato, di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione e di valorizzazione delle produzioni delle singole filiere. Con la nuova formulazione risultano confermate tali previsioni, per effetto del richiamo al Regolamento (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

L'articolo 30 introduce una modifica che consiste in un mero adeguamento rispetto ai richiami normativi e perciò non comporta nuovi o maggiori oneri, non avendo implicazioni di carattere finanziario.

L'articolo 31 prevede le necessarie abrogazioni di alcuni articoli della legge regionale n. 24 del 2000.

Infatti, l'articolo 6 e l'articolo 9 non hanno più ragione di essere in quanto la relativa disciplina è completamente contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, se si eccettua il concetto di circoscrizione economica (oggi disciplinato nelle modifiche all'articolo 5), mentre l'articolo 11 non è più necessario per effetto del richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato.

Esso non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le disposte abrogazioni non hanno conseguenze di carattere finanziario.

L'articolo 32 introduce le disposizioni transitorie necessarie per portare a conclusione i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 24/2000.

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

Sezione I - Norme in materia edilizia

L'articolo 33, che inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), individua gli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituenti attività edilizia libera in conformità alla normativa statale vigente, chiarendo che anche la realizzazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo 7 è soggetta a comunicazione, nelle forme speciali previste dalla disposizione statale sopravvenuta. In tal modo si rende esplicito quanto già richiamato dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2003, il quale fa comunque salve le procedure speciali previste dalla disciplina settoriale per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizione di carattere regolativo, priva di implicazioni di carattere finanziario.

Gli articoli 34 e 35 dettano norme in materia di mutamento di destinazione d'uso.

Il comma 1 dell'articolo 34 sostituisce l'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I successivi commi 2 e 3 dettano disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire l'applicazione della nuova disciplina da parte dei Comuni. La norma è nel complesso diretta a semplificare la disciplina del mutamento di destinazione d'uso prevista dalla legge regionale n. 15 del 2013, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 23-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n, del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. decreto "Sblocca Italia"), e delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein).

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizioni di carattere regolativo, prive di implicazioni di carattere finanziario.

L'articolo 35 sostituisce la lett. b del comma 1 dell'articolo 30, della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso, inserendo una norma di coordinamento testuale tesa a ribadire che il mutamento di destinazione d'uso comporta un aumento del carico urbanistico solo nei casi indicati dai nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 28, come sostituito dall'art. 34 del presente pdlr, e non anche (come invece prevede il testo in vigore) in tutti i casi in cui il piano comunale preveda maggiori dotazioni territoriali. Anche questa modifica entrerà in vigore solo alla data in cui risulteranno comunque direttamente operative le innovazioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo testo dell'articolo 28, cioè dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di riforma.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una norma di coordinamento testuale, e dunque senza alcuna implicazione di carattere finanziario.

Sezione II - Ulteriori disposizioni

L'articolo 36 riguarda la semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Con l'articolo 36 la Regione intende semplificare le casistiche relative alla presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, dell'ordinamento scolastico in vigore, che peraltro attualmente non richiama tale obbligo. Sulla base della evidenza scientifica sviluppatasi nel corso degli anni è emerso che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. Si propone, quindi, di mantenere la disciplina esistente nei casi in cui le certificazioni per assenza scolastica di più di cinque giorni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, o nei casi in cui siano da presentare in altre Regioni. In tutti gli altri casi cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Le norme contenute nell'articolo 36 si sostanziano in una riduzione degli oneri amministrativi. Tali disposizioni non comportano spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 37 introduce modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012. Le modifiche sono tese in primo luogo a far fronte ad alcune criticità di livello interpretativo connesse al divieto di utilizzo di esche di pesce vivo o morto. L'integrazione alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 ha infatti lo scopo di consentire, in deroga al divieto, l'uso di esche di porzioni di pesce non vivo, ripristinando una modalità di pesca tradizionalmente in uso. Inoltre per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio sui corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po, che causa un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, vengono introdotte quali misure deterrenti il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati, nonché la confisca del pescato e delle attrezzature, oltre al sequestro già previsto nella disciplina vigente. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 38 apporta modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995. Il comma 1 inserisce all'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1995 un nuovo comma 1 bis), il quale ha lo scopo di rappresentare in modo esplicito e completo l'attività dell'Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali nei contenuti e nelle forme attuative. Gran parte di quanto descritto è già in essere presso l'IBACN che nel corso degli anni ha via via adeguato le proprie attività (conoscenza, catalogazione, conservazione, valorizzazione del patrimonio regionale) alle esigenze del territorio, privilegiando forme operative basate sulla collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le componenti sociali e dei cittadini, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 aggiunge al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, la lettera f ter) assegnando all'Istituto la funzione di sostegno delle attività di educazione al patrimonio culturale. Tale previsione dà applicazione agli indirizzi emanati a livello internazionale e nazionale, che promuovono la cittadinanza attiva e valorizzano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, individuando gli istituti culturali come luoghi deputati alla formazione permanente dei cittadini, sia a livello personale che professionale. La modifica legislativa introdotta diversifica ulteriormente il novero di funzioni attribuite all'Istituto, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 aggiunge un comma 1 bis) all'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 per consentire all'Istituto nuove modalità operative di intervento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

Il comma 4, attraverso le modifiche all'articolo 12 della l.r. n. 29 del 1995, reca semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l'attività ed i rapporti fra Istituto e Regione.

L'articolo 39 modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015. La norma di cui all'articolo 39 si rende necessaria per correggere il rinvio dell'articolo 8 alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a

leggi regionali), sostituendolo con il rinvio all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, che disciplina i canoni di concessione delle aree del demanio idrico, e al regolamento regionale n. 41 del 2001 che fissa i criteri per determinare il canone annuo delle concessioni di acqua pubblica. Vengono così precisati il contenuto e la ratio dell'articolo 8 e scongiurati dubbi interpretativi. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.